Estinzione di reato (patteggiamento e d.p.)

[**art 445 e 460 cod. proc. pen.**](http://www.corteappello.genova.it/ug-content/art445460.rtf)[**Art 676 - 667 cod. proc. pen.**](http://www.corteappello.genova.it/ug-content/art676667.rtf)

La persona che ha subito la condanna.

E’ competente il Giudice dell'Esecuzione secondo i seguenti criteri:

Per un solo provvedimento: il giudice dell’esecuzione dell’ufficio giudicante (Tribunale o Corte di Appello) che lo ha emesso.

Per più provvedimenti: il giudice dell’esecuzione dell’ufficio giudicante che ha emesso il provvedimento che per ultimo è passata in giudicato.

Per più provvedimenti emessi da giudici di grado differente (Tribunali e Corti di Appello): il giudice dell’esecuzione dell’ufficio più alto in grado che ha emesso il provvedimento che per ultimo è divenuto esecutivo, se il provvedimento (la sentenza) è stata riformata in modo sostanziale cioè se la modifica non riguarda la sola pena: ciò non si può desumere dal certificato penale e deve essere verificato di volta in volta.

I provvedimenti delle Preture si considerano come emessi dal Tribunale del circondario.

**COSA OCCORRE**

Con **domanda** indirizzata al Giudice dell'Esecuzione alla quale va' allegata:
- la copia della sentenza di patteggiamento o del decreto penale
- in caso di condanna a pena pecuniaria, attestazione dell’avvenuto pagamento rilasciato dall’Ufficio Recupero Crediti competente (occorre una marca da euro 3,87 per diritti)